

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4686 del 2004, proposto da: ***** , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Passoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano presso la Segreteria del Tribunale

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del diniego di rilascio di duplicato del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Bergamo ne ha respinto l'istanza di rilascio di duplicato del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento per violazione di legge.

Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla sussistenza di due decreti di espulsione pregressi, pronunciati a carico del ricorrente l'uno in data 31 gennaio 1994, e l'altro in data 25 marzo 1992: tali precedenti sono emersi a seguito degli accertamenti dattiloscopici cui il ricorrente è stato sottoposto, che hanno evidenziato come quest'ultimo abbia plurime volte rilasciato false generalità alle autorità.

Una simile circostanza, relativa alla fase di clandestinità del ricorrente, è stata ritenuta ostativa all'accoglimento dell'istanza.

Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12 del D.l. n. 489 del

1995, a mente del quale lo straniero che abbia ottenuto la regolarizzazione del proprio stato sul territorio nazionale non è punibile per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e soggiorno e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a suo carico.

Tale disposizione, contenuta da un D.L. non convertito, è stata da ultimo recepita dal D.L. n. 477 del 1996, anch'esso non convertito: tuttavia, la L. n. 617 del 1996 ha fatto salvi gli effetti prodotti alla luce di questi D.L. e ha disposto che sulla base di essi fossero completate le procedure ivi previste, tra cui quella di regolarizzazione, che fossero già state avviate.

L'intervenuta regolarizzazione deve ritenersi provata in causa, sia in ragione del fatto che essa non è stata contestata dalla Amministrazione convenuta, sia considerando che quest'ultima non ha ottemperato agli incumbenti istruttori disposti sul punto in sede cautelare dal Consiglio di Stato (che ha concesso la tutela interinale).

Ciò detto, l'atto impugnato si rivela illegittimo, poiché basato sulla ricorrenza di due provvedimenti amministrativi di espulsione anteriori alla regolarizzazione, e dunque superati ex lege in forza di quest'ultima.

Il provvedimento impugnato va perciò annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione a rifondere le spese, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)